



CISV Italy
Building global friendship

Office CISV Italia
Piazza Liberazione 13
41122 Modena

C.F. 92033380400

Movimento internazionale di volontari, indipendente e apolitico, che promuove l'educazione alla pace e l'amicizia interculturale.

STATUTO CISV ITALIA APS



Indice:

TITOLO I - NATURA E SCOPI	3
Art. 1 - Costituzione	3
Art. 2 - Scopo	3
Art. 3 - Struttura.....	4
TITOLO II - SOCI	5
Art. 4 - Iscrizione	5
Art. 5 - Diritti ed obblighi dei soci	6
Art. 6 - Codice Etico	6
Art. 7 - Recesso ed esclusione del socio	6
Art. 8 - Compensazioni economiche ai soci	7
TITOLO III - MEZZI ECONOMICI	7
Art. 9 - Mezzi economici	7
Art. 10 - Patrimonio	8
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	8
Art. 11 - Organi associativi	8
Art. 12 - Assemblea Nazionale	8
Art. 13 - Mozioni dei soci all'Assemblea Nazionale	9
Art. 14 - Funzionamento dell'Assemblea Nazionale	9
Art. 15 - Assemblea ordinaria	10
Art. 16 - Assemblea straordinaria	11
Art. 17 - Consiglio Nazionale	11
Art. 18 - Consiglio Nazionale: Sessioni	12
Art. 19 - Consiglio Nazionale: Deliberazioni.....	12
Art. 20 - Comitato Esecutivo	13
Art. 21 - Comitato Esecutivo: Ruoli	14
Art. 22 - Rappresentante presso CISV International	14
Art. 23 - Collegio dei Probi Viri	15
Art. 24 - Organo di Controllo	15
Art. 25 - Revisione contabile	16
Art. 26 - Conferenza dei Presidenti di Sezione	16
Art. 27 - Conferenza dei Presidenti di Sezione: Deliberazioni	16
Art. 28 - Junior Branch	17
TITOLO V - SEZIONI E UNITÀ LOCALI	17
Art. 29 - Sezioni	18
Art. 30 - Disponibilità finanziaria	18
Art. 31 - Disciplina delle Unità locali	18
Art. 32 - Organi delle Sezioni	18
Art. 33 - Assemblea locale dei soci	19
Art. 34 - Sessioni dell'Assemblea locale dei soci	19
Art. 35 - Assemblea locale dei soci: Deliberazioni	19
Art. 36 - Consiglio Direttivo.....	20
Art. 37 - Sessioni del Consiglio Direttivo	20
Art. 38 - Consiglio Direttivo: Deliberazioni	21
Art. 39 - Funzioni del Comitato Esecutivo	21
Art. 40 - Comitato Esecutivo: Ruoli	22



TITOLO VI - NORME FINALI	23
Art. 41 - Osservanza dello Statuto	23
Art. 42 - Controversie interne	23
Art. 43 - Controversie esterne	23
Art. 44 - Regolamenti	23
Art. 45 - Commissariamento e scioglimento di una Sezione	23
Art. 46 - Rinvio alla legge	24
TITOLO VII - NORME TRANSITORIE	24



STATUTO CISV ITALIA APS

TITOLO I - NATURA E SCOPI

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione di promozione sociale denominata "CISV Italia aps" con sede in Italia, Piazza Liberazione 13, 41122 Modena. CISV Italia aps è presente ed opera sul territorio italiano tramite la costituzione di Sezioni e Unità locali denominate 'CISV Italia aps Sezione di ...' e 'CISV Italia aps Unità locale di...'. La costituzione e il funzionamento di Sezioni e Unità locali sono disciplinati dagli artt. 3, 29-40 e dai regolamenti attuativi.

CISV Italia aps è affiliata all'associazione internazionale CISV, conosciuta come CISV International Limited, da qui in avanti CISV International. CISV International è un'organizzazione benefica registrata, numero 1073308, e una società a responsabilità limitata, registrazione 3672838 secondo le leggi di Inghilterra e Galles.

CISV Italia aps segue tutte le linee guida e regolamenti di CISV International fintanto che rispettino il presente Statuto e la legislazione italiana.

CISV trova il suo fondamento nel movimento "Children's International Summer Villages", ideato e fondato nel 1950 dalla psicologa statunitense Doris Twitchell Allen, e collabora con le associazioni omologhe di altri Paesi, che perseguono i medesimi fini.

L'Associazione ha durata illimitata; essa non ha scopo di lucro.

L'Associazione è un'associazione di promozione sociale ai sensi dell'art. 35 e seguenti del Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modificazioni.

L'Associazione CISV Italia aps è titolare per l'Italia del logo "CISV" creato da CISV International.

Art. 2 - Scopo

L'associazione persegue lo scopo di CISV International ossia "educare e promuovere l'impegno attivo per un mondo giusto e di pace", quali finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore.

In particolare l'associazione è attiva nei seguenti settori:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni;
- attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici.

CISV Italia aps è un'associazione apertistica e aconfessionale, basata sul volontariato e sulla disponibilità al servizio che si propone di offrire a bambini, giovani e adulti l'occasione di fare esperienze educative di vita comunitaria con coetanei di tutte le nazionalità, senza distinzione di genere, etnia, religione, appartenenza politica, condizioni personali, economiche e sociali, o distinzioni di altro tipo per promuovere tra essi la reciproca comprensione, stima e fiducia, nonché durevoli vincoli di amicizia, che saranno pegno di speranza per la pace tra i popoli.

CISV Italia aps ripudia qualsiasi forma di discriminazione e si impegna in attività di promozione dei diritti umani.

Per perseguire queste finalità CISV Italia aps:

- assicura la partecipazione delle Sezioni e delle Unità locali, nei limiti regolamentari, ai programmi educativi definiti e regolamentati da CISV International ed alle attività ufficiali di CISV Italia aps;



- partecipa all'organo assembleare di CISV International attraverso un proprio delegato;
- promuove la partecipazione dei suoi associati alle iniziative di CISV International;

Inoltre può:

- promuovere, anche con altri enti ed associazioni con finalità affini, l'organizzazione e la partecipazione ad attività, incontri, manifestazioni, convegni, dibattiti, seminari nazionali ed internazionali;
- promuovere e curare, direttamente e/o indirettamente, la pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, bibliografie, anche per mezzo di strumenti telematici, nell'ambito dei propri scopi istituzionali;
- istituire premi o riconoscimenti a persone, società o enti che si siano particolarmente distinti nel campo dell'educazione alla pace;
- collaborare, aderire, associarsi o affiliarsi a qualsiasi soggetto pubblico o privato locale, nazionale od internazionale, che persegua le medesime finalità o finalità affini allo scopo dell'Associazione;
- svolgere direttamente o indirettamente ogni attività utile al perseguimento dei suoi fini statutari.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime nei limiti di legge, e con le modalità stabilite dal Consiglio Nazionale.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, se ritenuto necessario dal Consiglio Nazionale ed in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 3 - Struttura

L'Associazione svolge la sua attività per mezzo dei suoi Organi nazionali, delle Sezioni, delle Unità locali e dei singoli soci. Il riconoscimento da parte di CISV Italia aps è condizione necessaria per l'esistenza e l'attività delle Sezioni e Unità locali nell'ambito di CISV Italia aps.

Il presente Statuto disciplina i rapporti tra i vari soggetti, ne regola le funzioni, i diritti, le norme di costituzione, iscrizione e di scioglimento o recesso, rimandando poi ad appositi regolamenti attuativi la disciplina del funzionamento interno ed operativo degli stessi.

TITOLO II - SOCI

Art. 4 - Iscrizione

CISV Italia aps è un'associazione di persone.

L'iscrizione all'Associazione è aperta a tutte le persone fisiche che condividano gli scopi del presente Statuto e che intendano contribuire con la propria attività a realizzarne le finalità.

Chi intende iscriversi a CISV Italia aps deve presentare domanda scritta di iscrizione tramite una delle Sezioni o Unità locali sulla quale delibera il Consiglio Direttivo della Sezione o della Unità locale ove costituita, nel primo Consiglio utile e comunque si perfeziona entro il termine di 60 giorni.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà. Il socio minore di età acquisirà il diritto di votare in Assemblea solo al compimento del diciottesimo anno di età.

L'Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.



La qualità di socio e i relativi diritti si perfezionano con l'iscrizione nel libro soci tenuto dalla Sezione o Unità locale, che comunica i soci iscritti a CISV Italia aps che mantiene un registro soci unico che include i soci iscritti tramite ognuna delle Sezioni e Unità locali.

Nel caso di richiesta di iscrizione all'Associazione nell'ultimo trimestre dell'anno, il Consiglio Direttivo della Sezione o Unità locale può ammettere immediatamente come socio il richiedente, senza richiedere alcun corrispettivo quale quota d'iscrizione per la frazione di tempo decorrente dall'iscrizione a libro soci fino alla fine dell'anno, a condizione che il richiedente versi immediatamente la quota annuale relativa all'anno successivo.

Nel caso di partecipazione a programmi educativi CISV, la cui durata si estende oltre il termine dell'anno sociale di validità del tesseramento, la qualità di socio perdura fino al termine del programma, senza richiesta della quota associativa per la frazione d'anno successiva in cui termina il programma.

Le domande di ammissione possono essere respinte solo con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo della Sezione o Unità locale. In caso di mancata ammissione è possibile per il socio impugnare la delibera di fronte al Collegio dei Probi Viri.

La Sezione che delibera l'espulsione o il diniego di ammissione di un socio deve farne comunicazione a CISV Italia aps che provvede alla comunicazione a tutte le Sezioni e Unità locali a cui è interdetto accogliere il socio espulso o non ammesso.

Art. 5 - Diritti ed obblighi dei soci

Attraverso le Sezioni e Unità locali l'iscritto svolge la propria attività associativa. I soci sono tenuti a pagare il contributo annuale, secondo le modalità fissate dal Consiglio Nazionale e a prestare, nei limiti delle loro possibilità, la propria opera per il conseguimento degli scopi sociali di CISV Italia aps.

Ai soci maggiorenni di CISV Italia aps è riservato il diritto di:

- eleggere gli organi direttivi delle Sezioni o Unità locali di cui fanno parte;
- partecipare in persona o tramite delega all'Assemblea Nazionale;
- eleggere gli organi direttivi e di garanzia dell'Associazione direttamente;
- promuovere e partecipare alle attività corrispondenti alle finalità ed ai principi del presente Statuto;

I soci hanno inoltre il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta anche in via telematica all'organo responsabile, che dovrà ottemperare alla richiesta entro trenta giorni dalla richiesta.

La richiesta può essere inoltrata al Consiglio Direttivo della Sezione o Unità locale per la documentazione relativa alla Sezione o Unità locale o al Consiglio Nazionale per la documentazione relativa al livello nazionale.

Il socio è tenuto ad osservare quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti dell'Associazione.

Art. 6 - Codice Etico

L'associazione si dota di un Codice Etico in tema di incompatibilità e regole comportamentali. Ogni socio si impegna a rispettare il Codice Etico e a vivere secondo i principi CISV, quali il rispetto reciproco e la non violenza.

Le cariche sociali dell'Associazione devono rispettare i requisiti di onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile, nonché le previsioni del Codice del Terzo settore.

Art. 7 - Recesso ed esclusione del socio

L'associato perde la qualifica di socio per:

- mancato pagamento della quota associativa nei termini previsti dal regolamento;
- rifiuto motivato, da parte del Consiglio Direttivo della Sezione o Unità locale, del rinnovo dell'adesione;
- espulsione, qualora i comportamenti o le attività del socio siano in contrasto con i principi o le finalità del presente Statuto, del Codice Etico e dei regolamenti di CISV Italia e CISV International che prevedono l'espulsione;

Al singolo associato è permesso fare ricorso al Collegio dei Probi Viri secondo quanto previsto dall'art.23.



In ogni caso al socio vanno espressamente contestati i motivi di esclusione con concessione di un termine per replicare alle contestazioni avanzate.

L'associato può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo della Sezione o Unità locale. Il recesso ha effetto dalla data di ricezione della comunicazione.

L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo della Sezione o Unità locale e viene comunicata alla Segreteria di CISV Italia aps.

Gli associati receduti o espulsi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono richiedere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 8 - Compensazioni economiche ai soci

Tutte le cariche elettive sono gratuite. Può essere tuttavia disposto un rimborso delle spese vive in favore di uno o più soci per l'attività svolta, con specifiche delibere degli organi competenti e nei limiti delle disponibilità finanziarie riconosciute annualmente in bilancio all'organo o soggetto deliberante e in conformità alla normativa in vigore. Nessun socio che detenga una carica elettiva o una nomina ad un ruolo di responsabilità può avere un contratto di collaborazione remunerata con CISV Italia aps o con CISV International.

Nessun socio di CISV Italia aps, qualunque sia il titolo a cui ne fa parte, può vantare alcun diritto sul fondo comune, né può essere ritenuto personalmente responsabile degli impegni assunti dall'Associazione stessa, a meno che non abbia esplicitamente assunto tale responsabilità secondo le norme del Codice Civile.

TITOLO III - MEZZI ECONOMICI

Art. 9 - Mezzi economici

I mezzi economici di cui si avvale l'Associazione provengono:

- dalle quote associative dei soci ;
- dalle quote di partecipazione alle attività promosse dall'Associazione;
- dai contributi concessi da enti e da privati;
- dai frutti e dalle rendite di beni e valori appartenenti all'Associazione, nonché dai proventi dell'eventuale alienazione di essi;
- dai contributi erogati dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni, dagli Enti locali in seguito a convenzioni con essi sottoscritte o a progetti presentati e finanziati;
- da erogazioni liberali degli associati o di terzi di ogni natura;
- da attività di raccolta fondi;
- da altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione e la normativa di settore.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni materiali e immateriali di proprietà dell'Associazione, nonché dalle risorse descritte all'art. 9.

In caso di acquisizione della personalità giuridica da parte dell'associazione, una quota di patrimonio diventerà indisponibile nella misura prevista dalle norme vigenti in materia.



Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è destinato esclusivamente allo svolgimento di attività statutarie ai fini del perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi associativi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea Nazionale;
- il Consiglio Nazionale;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probi Viri;
- l'Organo di Controllo;
- la Conferenza dei Presidenti di Sezione;
- il Junior Branch;
- le Sezioni e le Unità locali con gli organi di cui all'art. 32 del presente Statuto.

Art. 12 - Assemblea Nazionale

L'Assemblea Nazionale è il momento fondamentale di confronto atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è il massimo organo rappresentativo dei soci dell'Associazione.

I membri sono i soci maggiorenni in regola con i versamenti delle quote associative entro la convocazione dell'Assemblea. Ogni associato può essere portatore di massimo cinque deleghe.

I soci minorenni che abbiano compiuto i quindici anni di età possono partecipare all'Assemblea Nazionale come uditori e come proponenti di mozioni che verranno poi votate dall'Assemblea Nazionale.

Essa è convocata dal Comitato Esecutivo almeno una volta l'anno entro il mese di giugno.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea Nazionale deve essere inviato a tutti i Consigli Direttivi delle Sezioni e Unità locali mediante comunicazione telematica almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per l'assemblea e deve contenere l'ora e il luogo della riunione in prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Ai Presidenti delle Sezioni e Unità locali, ricevuto l'avviso di convocazione, è fatto obbligo di darne avviso a tutti i soci aventi diritto di voto appartenenti alla propria Sezione e Unità locale e di attivare le procedure previste dai regolamenti per l'attuazione dell'Assemblea locale dei soci per discutere gli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale deve essere convocata dal Comitato Esecutivo, indipendentemente dal termine indicato dal secondo paragrafo del presente articolo, qualora ne venga fatta richiesta dal Consiglio Nazionale o da un decimo degli associati maggiorenni o da un terzo delle Sezioni tramite i loro Presidenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La riunione dovrà avere luogo entro novanta giorni dalla richiesta.

Art. 13 - Mozioni dei soci all'Assemblea Nazionale

Le mozioni devono essere firmate da almeno 10 soci che abbiano compiuto i quindici anni di età. Le modalità di presentazione e votazione delle stesse sono definite nell'apposito regolamento.

Art. 14 - Funzionamento dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Nazionale o, in sua assenza, da un Vicepresidente o da un consigliere delegato dal Presidente. In mancanza di delega,



L'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente più anziano. Le funzioni di segretario incaricato della tenuta del verbale sono svolte dal Segretario del Comitato Esecutivo o da altro socio designato dal Presidente dell'Assemblea.

Nel caso in cui l'Assemblea Nazionale preveda all'ordine del giorno l'elezione di membri del Consiglio Nazionale, la procedura di elezione è presieduta e moderata dal Commissione Elettorale come definito da regolamento.

È ammessa la possibilità che le adunanze dell'Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I soci potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

L'assemblea può svolgersi anche attraverso assemblee separate ai sensi dell'art. 24 comma 5 del Codice del Terzo settore.

Le assemblee separate territoriali, previa individuazione dei distretti, sono convocate dal Presidente nello stesso giorno o comunque a non più di quindici giorni l'una dall'altra e sono competenti su tutti gli oggetti.

Qualora le assemblee separate territoriali diano esiti discordi su specifici argomenti all'ordine del giorno dovrà essere convocata un'ulteriore assemblea unitaria per la delibera finale.

Le modalità operative sono stabilite tramite regolamento.

Art. 15 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata tramite delega almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione e successive, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un decimo dei soci maggiorenni di CISV Italia aps, appartenenti ad almeno metà delle sezioni. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- delibera sull'indirizzo generale delle attività associative ad essa sottoposto dal Consiglio Nazionale o dal Comitato Esecutivo;
- delibera sulle mozioni presentate direttamente dai soci;
- approva i regolamenti interni su proposta del Consiglio Nazionale, ovvero il Codice Etico, il Regolamento elettorale, il Regolamento finanziario, le modalità di funzionamento delle Sezioni e delle Unità locali non previste in questo Statuto.
- elegge i membri del Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 17;
- nomina, su proposta del Consiglio Nazionale, il Collegio dei Probi Viri e l'Organo di Controllo;
- revoca le cariche sociali da essa nominate;
- delibera sull'approvazione del conto consuntivo e la relazione di missione proposti dal Consiglio Nazionale;
- delibera sull'istituzione di Sezioni di CISV Italia aps su proposta del Consiglio Nazionale;
- delibera sullo scioglimento di Sezioni di CISV Italia aps su indicazione del Consiglio Nazionale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- in caso di inadempienza, la maggioranza assoluta dei votanti dell'Assemblea Nazionale può revocare la nomina di uno o più membri del Consiglio Nazionale o del Consiglio Nazionale nella sua interezza.

Nel caso in cui l'Assemblea annuale non approvi il conto consuntivo dell'esercizio contabile precedente, deve essere convocata un'altra Assemblea entro quarantacinque giorni. Se questo non avviene, o se



L'Assemblea seguente non approva nuovamente il conto consuntivo, si ritiene venuta meno la fiducia tra Assemblea e Consiglio Nazionale e i Probi Viri subentrano provvisoriamente nella gestione degli affari correnti e indicano nuove elezioni del Consiglio Nazionale entro quarantacinque giorni.

Art. 16 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno degli associati maggiorenni appartenenti ad almeno metà delle sezioni e delibera a maggioranza degli intervenuti.

Per le modifiche dello Statuto è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria:

- delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e sulla destinazione del patrimonio.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto con delibera dell'Assemblea Nazionale, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

La modifica della sede dell'Associazione nazionale, nell'ambito del territorio dello stesso Comune, non costituisce modificazione del presente Statuto e può essere decisa con deliberazione del Consiglio Nazionale. Le modifiche della sede di Sezioni o Unità locali non comportano modifica del presente Statuto e possono essere approvate dal Consiglio Direttivo della Sezione o Unità locale.

Art. 17 - Consiglio Nazionale

Il Consiglio Nazionale è composto da un minimo di undici ed un massimo di quindici consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale. Il numero di consiglieri da eleggere viene proposto dal Consiglio Nazionale uscente e ratificato dall'Assemblea Nazionale.

I candidati sono espressi tra i soci maggiorenni dell'Associazione.

Il Junior Branch nomina un membro del Consiglio Nazionale, come previsto dal Regolamento elettorale.

Il Consiglio Nazionale può avvalersi dell'opera di esperti scelti anche al di fuori dei suoi componenti, ma questi non sono membri del Consiglio Nazionale e non hanno diritto di voto.

I membri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il mandato inizia dal momento dell'elezione e termina con le nuove elezioni all'Assemblea Nazionale convocata nel terzo anno. I membri dell'Esecutivo uscente si impegnano a rimanere a disposizione del nuovo Consiglio Nazionale per confronto e passaggio di consegne per un minimo di tre mesi dal momento della scadenza del mandato.

La carica di Presidente di Sezione o Unità locale è incompatibile con quella di Consigliere nazionale. Inoltre ogni carica nominata dal Consiglio Nazionale è incompatibile con quella di Consigliere nazionale, ad eccezione del rappresentante presso CISV International.

Ulteriori ipotesi di incompatibilità potranno essere previste nei regolamenti nazionali o nelle linee guida di CISV International.

Il Consigliere che non partecipa consecutivamente a tre sedute del Consiglio Nazionale è considerato dimissionario e decaduto dall'incarico e non può candidarsi per la posizione che viene aperta per il reintegro.

Le procedure per il reintegro di consiglieri dimissionari, revocati o decaduti vengono dettagliate nel Regolamento elettorale.

Nel caso di impedimento definitivo, dimissione o revoca della maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Nazionale è sciolto e il Comitato Esecutivo rimane in carica in prorogatio indicando nuove elezioni del Consiglio Nazionale.



Art. 18 - Consiglio Nazionale: Sessioni

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno tre volte all'anno ed è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. È facoltà del Presidente di convocare il Consiglio Nazionale, qualora questi ne ravvisi l'opportunità.

Il Consiglio Nazionale deve inoltre essere convocato entro trenta giorni dalla richiesta quando lo richieda un terzo dei suoi componenti, con l'indicazione degli argomenti da trattare.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio Nazionale si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i consiglieri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I consiglieri potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione di Consiglio Nazionale si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Art. 19 - Consiglio Nazionale: Deliberazioni

Il Consiglio Nazionale delibera, a maggioranza semplice dei presenti, su tutto quanto concerne l'organizzazione e l'attività dell'Associazione, nel rispetto delle linee programmatiche deliberate dall'Assemblea Nazionale secondo quanto previsto dall'art. 15. In caso di parità, la delibera si intende respinta.

In particolare il Consiglio Nazionale:

- elegge tra i suoi membri un Presidente, due Vicepresidenti, un Segretario ed un Tesoriere che costituiscono il Comitato Esecutivo;
- elegge il delegato a rappresentare CISV Italia aps presso CISV International, il cui ruolo è definito dal Consiglio Nazionale in base alle direttive di CISV International per questo ruolo;
- propone la nomina dell'Organo di Controllo e dei Probi Viri all'Assemblea Nazionale;
- definisce gli incarichi di responsabili, comitati e gruppi di lavoro necessari a raggiungere gli obiettivi dell'Associazione, e ne nomina e revoca i componenti;
- assicura la massima attenzione ad aspetti legati alla formazione dei volontari e partecipanti, all'implementazione dei programmi educativi e alla gestione del rischio. In particolare, CISV Italia aps si impegna a mettere in atto pratiche che assicurino la selezione di partecipanti e volontari secondo le direttive di CISV International volte a tutelare i minori e rispettare la sensibilità culturale.
- delibera sulle mozioni presentate da altri organi statutari, dai responsabili, comitati e gruppi di lavoro;
- redige il proprio regolamento interno ed i regolamenti di CISV Italia aps che riguardano le modalità di funzionamento interne dell'Associazione non dettagliati in questo Statuto, in collaborazione con gli altri organi coinvolti. Questi regolamenti sono da sottoporre al voto dell'Assemblea Nazionale se così indicato nell'art. 15, altrimenti da approvare da parte del Consiglio Nazionale stesso;
- approva entro il 31 gennaio il bilancio di previsione predisposto dal Comitato Esecutivo per il periodo 1 gennaio - 31 dicembre;
- redige il conto consuntivo e relazione di missione da sottoporre all'Assemblea Nazionale, documentando la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- determina l'ammontare delle quote sociali e delle quote relative alla partecipazione ai programmi internazionali;
- svolge l'azione di coordinamento e di controllo sulle attività delle Sezioni e Unità locali;
- propone all'Assemblea Nazionale la costituzione e lo scioglimento di Sezioni;
- in caso di inadempimento, il Consiglio Nazionale con il voto della maggioranza assoluta dei suoi membri può revocare la nomina di uno o più membri del Comitato Esecutivo o del Comitato Esecutivo nella sua interezza. In tali casi, si procede nel più breve tempo possibile alla sostituzione delle cariche vacanti.



Art. 20 - Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è costituito da: Presidente, due Vicepresidenti, Segretario e Tesoriere previsti dall'art.19.

Non è possibile far parte del Comitato esecutivo e pertanto ricoprire le relative cariche per più di quattro mandati consecutivi.

Coloro che ricoprono una carica nell'ambito del Comitato Esecutivo non possono ricoprire più di due mandati consecutivi la stessa carica.

Il Comitato Esecutivo, nell'ambito delle deliberazioni adottate dal Consiglio Nazionale, provvede al funzionamento dell'Associazione e predispose il bilancio preventivo; esso delibera, in caso di motivata e comprovata urgenza, su materie di competenza del Consiglio Nazionale, che dovrà ratificare le decisioni prese dal Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.

Il Comitato Esecutivo delibera sulle materie e nelle modalità definite dal Regolamento del Consiglio Nazionale.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione.

Art. 21 - Comitato Esecutivo: Ruoli

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del Consiglio Nazionale, è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente convoca il Comitato Esecutivo e ne presiede le riunioni online e in presenza; egli presiede inoltre le riunioni del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente può delegare l'esercizio delle sue funzioni ad un Vicepresidente o ad altro membro del Comitato Esecutivo, per un tempo determinato ovvero per uno o più progetti specifici.

Al di fuori dell'ipotesi prevista dal comma precedente, in caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente anagraficamente più anziano.

Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente anagraficamente più anziano subentra nelle sue funzioni fino a nuova elezione del Presidente da indire nella successiva riunione del Consiglio Nazionale.

In caso di impedimento di altri membri del Comitato Esecutivo, gli altri membri copriranno le funzioni temporaneamente e i posti vacanti verranno reintegrati tramite elezione nella successiva riunione del Consiglio Nazionale.

Nel caso di dimissioni o revoca della nomina da parte del Consiglio Nazionale, la procedura di reintegro dell'Esecutivo è dettagliata nel Regolamento elettorale.

Il Segretario è responsabile della gestione amministrativa e sovrintende alla Segreteria dell'Associazione.

Il Tesoriere è responsabile della gestione economico, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione.

Art. 22 - Rappresentante presso CISV International

Il rappresentante presso CISV International, eletto dal Consiglio Nazionale, è deputato a portare gli interessi dell'associazione in tutti i consessi di CISV International in base ai regolamenti ed accordi internazionali vigenti.

Il rappresentante lavora in stretta collaborazione con il Consiglio Nazionale, che deve tenere informato in maniera regolare e più strettamente con il Comitato Esecutivo, con cui si confronta prima di prendere decisioni.

Durata del mandato, impegni e caratteristiche specifiche della persona da designare per l'incarico sono demandati al Consiglio Nazionale e alle linee guida di CISV International.

Art. 23 - Collegio dei Probi Viri

Il Collegio dei Probi Viri è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea Nazionale tra i soci maggiorenni.



Il Collegio dei Probi Viri viene nominato l'anno seguente l'elezione del Consiglio Nazionale. Il ruolo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale a livello locale, nazionale e internazionale. I Probi Viri, per quanto possibile, devono essere appartenenti a Sezioni diverse. Qualora la controversia sottoposta al collegio dei Probi Viri riguardi persone con cui intercorrono rapporti di parentela, coniugio o appartenenti alla Sezione di provenienza del Probo Viro ovvero in tutti gli altri casi in cui ravvisi un proprio conflitto di interessi, egli deve astenersi dal far parte del collegio e sarà sostituito da uno dei supplenti.

Il Collegio dei Probi Viri:

- delibera su eventuali controversie inerenti la vita associativa tra gli organi di CISV Italia aps, tra i singoli soci o tra questi e gli organi sociali di CISV Italia aps a livello nazionale e locale;
- fornisce pareri relativamente all'interpretazione o all'applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti;
- decide sui ricorsi avverso le decisioni del Consiglio Nazionale o del Consiglio Direttivo di Sezione o Unità locale, in ordine a sospensione, mancata accettazione o mancato rinnovo dell'ammissione;
- decide sui ricorsi presentati relativi a provvedimenti disciplinari;
- in caso di proposta di chiusura di una delle Sezioni o Unità locali predispone una relazione illustrativa per il Consiglio Nazionale e l'Assemblea Nazionale;
- può essere titolare di altri compiti come definito dal Codice Etico o da altri regolamenti.

Esso si attiva autonomamente o su segnalazione, opera senza formalità di rito, ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

Art. 24 - Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, composto da tre persone, è nominato dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti anche tra non soci tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 25 - Revisione contabile

Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, il Consiglio Nazionale deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro fissandone i compiti e determinandone il compenso.

Art. 26 - Conferenza dei Presidenti di Sezione

La Conferenza dei Presidenti di Sezione è composta dai Presidenti di tutte le Sezioni di CISV Italia aps e da un rappresentante del Junior Branch. I Presidenti delle Unità locali partecipano alla Conferenza senza diritto di voto.



Qualora un Presidente di Sezione sia impossibilitato a partecipare può essere sostituito tramite delega scritta dal Vicepresidente o da un altro membro del Consiglio Direttivo della stessa Sezione.
La Conferenza si riunisce ogni qualvolta e nelle stesse modalità in cui si riunisce il Consiglio Nazionale o su richiesta di almeno un terzo delle Sezioni.

Art. 27 - Conferenza dei Presidenti di Sezione: Deliberazioni

È validamente costituita con la presenza di almeno la metà delle Sezioni e delibera a maggioranza semplice dei presenti su:

- le linee operative per l'azione territoriale delle Sezioni secondo le linee strategiche approvate dall'Assemblea Nazionale e regolamenti definiti dal Consiglio Nazionale;
- eventuali attività comuni per aree territoriali vicine;
- ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Nazionale.

Delibera inoltre a maggioranza assoluta l'approvazione e le modifiche del proprio regolamento interno, nonché quando esprime pareri obbligatori sulle politiche associative, ovvero su:

- progetti proposti dal Consiglio Nazionale che riguardano le Sezioni e Unità locali e/ o prevedono per la loro realizzazione un contributo finanziario proveniente dai fondi raccolti a livello locale;
- istituzione e chiusura di Unità e Sezioni;
- cambiamenti del regolamento finanziario che riguardino i rapporti tra Sezioni e Tesoreria nazionale;
- proposta di cambiamenti al regolamento delle Sezioni e Unità locali;
- il sistema di assegnazione degli inviti ai programmi educativi;
- il piano annuale di ospitalità dei programmi educativi.

Può inoltre richiedere di esprimere parere obbligatorio su altre materie di competenza di altri organi, a patto che vi sia a tal proposito una delibera favorevole di tutti gli organi coinvolti in tale decisione.

Art. 28 - Junior Branch

Il Junior Branch Italia, detto JB Italia, è costituito da tutti i giovani soci CISV Italia aps che contribuiscono attivamente agli intenti dell'Associazione e la cui età è definita dalle direttive di CISV International. Il JB Italia si riconosce come parte di JB International e vi partecipa a livello decisionale, ne condivide gli intenti e ne rispetta e attua le direttive.

In ogni Sezione e Unità locale è presente un Junior Branch locale, i cui soci eleggono i propri rappresentanti locali che partecipano al Consiglio Direttivo di Sezione dove esprimono parere obbligatorio in caso di votazioni riguardanti materie che coinvolgono i soci JB, come previsto dall'art. 36 del presente Statuto. Essi operano in collaborazione con la Sezione o Unità locale ed il suo organo direttivo in sintonia operativa e informativa.

I Junior Branch locali eleggono i rappresentanti nazionali del JB Italia.

I rappresentanti nazionali del JB Italia rappresentano il JB Italia presso il JB International e presso CISV Italia aps; essi inoltre coordinano i Junior Branch locali.

Il JB persegue le finalità di CISV Italia aps contribuendo con apporto educativo e coinvolgimento giovanile attraverso incontri locali, progetti sul territorio, raduni nazionali e internazionali. Rappresentanti nazionali e locali dello stesso si riuniscono regolarmente, deliberano sul regolamento interno e sull'utilizzo dei fondi raccolti dal JB.

Il JB opera secondo regolamento adottato dai rappresentanti JB locali.

TITOLO V - SEZIONI E UNITÀ LOCALI

Le Sezioni e le Unità locali svolgono sul territorio azioni di promozione e di diffusione per realizzare le finalità di CISV Italia aps.



Le Sezioni e le Unità locali hanno la possibilità di utilizzare il logo approvato da CISV International con il nome della loro località.

Art 29 - Sezioni

Le Sezioni perseguono le finalità di interesse generale previste da CISV Italia aps ed esplicano, in armonia con le direttive di CISV Italia aps, le attività indicate negli artt. 1 e 2, organizzano le attività dei soci di una specifica area territoriale, si rapportano con le pubbliche amministrazioni locali e svolgono direttamente o indirettamente ogni altra attività utile agli interessi della Sezione. Le Sezioni vengono costituite tramite le disposizioni dell'art. 3.

Le Sezioni, nella gestione delle attività di interesse generale e nella realizzazione dei fini statutari sul loro territorio, sono pienamente autonome sul piano operativo, salvo il rispetto dei regolamenti, i principi educativi CISV, l'osservanza del Codice Etico e l'applicazione delle regole e procedure previste per l'organizzazione e la partecipazione ad attività internazionali, nazionali e locali, nonché l'applicazione delle regole stabilite per la gestione del rischio, approvati da CISV International e da CISV Italia aps.

Art. 30 - Disponibilità finanziaria

La disponibilità finanziaria delle Sezioni fa parte del patrimonio di CISV Italia aps ed esse la amministrano in autonomia in base al bilancio preventivo da loro redatto e approvato dal Consiglio Nazionale, nei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti attuativi.

Ogni Sezione contribuisce a progetti di CISV Italia aps in proporzione ai fondi da essa raccolti.

Art. 31 - Disciplina delle Unità locali

Le Unità locali vengono costituite tramite delibera del Consiglio Nazionale qualora ci sia un gruppo di persone interessate alle attività dell'Associazione, secondo i requisiti e le modalità fissati da apposito regolamento, e vengono gestite finanziariamente direttamente da CISV Italia aps.

La proposta di passaggio da Unità a Sezione è formalizzata con deliberazione del Consiglio Nazionale che ne verifica la piena accettazione ed applicazione dello Statuto e dei regolamenti previsti per le Sezioni. A seguito di questa delibera del Consiglio Nazionale, i soci delle Unità locali possono presentare una mozione all'Assemblea Nazionale per diventare Sezioni.

Le disposizioni del presente Titolo si applicano, in quanto compatibili, alle Unità locali, salvo diverse disposizioni previste da apposito regolamento e da parte del Consiglio Nazionale all'atto della loro formazione o anche successivamente.

Art. 32 - Organi delle Sezioni

Gli organi delle Sezioni sono:

- l'Assemblea locale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente.

Art. 33 - Assemblea locale dei soci

L'Assemblea è costituita da tutti i soci maggiorenni, in regola con il tesseramento ed ogni altra disposizione di cui all'art. 4. Ogni associato può essere portatore di massimo tre deleghe.

L'Assemblea locale dei soci è convocata dal Presidente della Sezione o Unità locale mediante avviso inviato a tutti i soci iscritti a CISV Italia aps tramite quella Sezione, almeno otto giorni prima della riunione, secondo le modalità e forme previste dal regolamento.

L'avviso indica gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione e, per il caso in cui non si possa deliberare per mancanza del numero legale, il giorno, l'ora e il luogo della riunione in seconda convocazione, la quale potrà aver luogo non meno di ventiquattro ore dopo quella fissata per la prima.



Art. 34 - Sessioni dell'Assemblea locale dei soci

L'Assemblea locale dei soci dovrà riunirsi necessariamente almeno una volta all'anno per prendere visione del conto consuntivo e per discutere l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale.

Si riunisce inoltre ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei propri iscritti con l'indicazione degli argomenti da trattare.

Art. 35 - Assemblea locale dei soci: Deliberazioni

L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi soci maggiorenni ed in seconda convocazione senza alcun quorum costitutivo.

L'Assemblea locale dei soci è presieduta dal Presidente della Sezione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, dal componente più anziano del Consiglio Direttivo. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario del Comitato Esecutivo o da altro socio designato dal Presidente dell'Assemblea.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

L'Assemblea ha l'obiettivo di conseguire gli scopi sociali di cui agli art. 3 del presente Statuto e in particolare:

- delibera sul numero di membri del Consiglio Direttivo da eleggere, su proposta del Comitato Esecutivo in carica;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sul suo ordine del giorno, redatto in base ai punti indicati dal Consiglio Direttivo o da un decimo dei componenti l'Assemblea;
- presenta, per mezzo del Presidente della Sezione, mozioni da sottoporre agli Organi dell'Associazione;
- prende visione del conto consuntivo dell'esercizio precedente della Sezione entro il mese di gennaio, prima dell'approvazione del rendiconto nazionale;
- discute ed eventualmente delibera la posizione della Sezione sugli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale e degli altri Organi dell'Associazione;
- delibera sull'eventuale scioglimento della Sezione e sull'accorpamento con altre Sezioni;
- delibera sugli altri argomenti espressamente demandati alla sua competenza dalle disposizioni del presente Statuto.

Art. 36 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri tra cinque e quindici che viene determinato su proposta del Consiglio Direttivo uscente, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea locale dei soci.

In aggiunta ai membri eletti dall'Assemblea locale dei soci, i rappresentanti del Junior Branch locale partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo come previsto dall'art. 28.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i membri possono essere riconfermati. Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità di svolgimento delle operazioni elettorali.

Il nuovo Consiglio Direttivo entra in carica nel termine tra il 1 settembre ed il 31 ottobre di ogni triennio, salvo situazioni eccezionali.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri componenti un Presidente, un Vicepresidente, un Tesoriere e un Segretario che costituiscono il Comitato Esecutivo. Le cariche sono tra di esse incompatibili e coloro che ricoprono una carica nell'ambito del Comitato Esecutivo non sono eleggibili per più di due volte consecutive alla stessa carica.

Non è possibile far parte del Comitato Esecutivo e pertanto ricoprire le relative cariche per più di quattro mandati consecutivi.

Art. 37 - Sessioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all'anno, di norma precedentemente alle riunioni del Consiglio Nazionale, ed è convocato dal Presidente, che ne fissa l'ordine del giorno. E' facoltà del Presidente convocare il Consiglio Direttivo ogni qualvolta ne ravvisi l'opportunità.



Il Consiglio Direttivo deve inoltre essere convocato quando lo richieda un terzo dei suoi componenti o la maggioranza del Comitato Esecutivo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. Il Consiglio decide con la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità la delibera si intende respinta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche per videoconferenza o teleconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno. I membri del Consiglio Direttivo potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto. Verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Le procedure per il reintegro di consiglieri dimissionari, revocati o decaduti vengono dettagliate nel Regolamento elettorale.

Nel caso di impedimento definitivo o dimissione della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo è sciolto e il Comitato Esecutivo rimane in carica in prorogatio convocando nuove elezioni del Consiglio Direttivo entro quarantacinque giorni dal fatto.

Il Comitato Esecutivo non può rimanere in prorogatio per una durata superiore a sei mesi.

Art. 38 - Consiglio Direttivo: Deliberazioni

Il Consiglio Direttivo della Sezione è l'organo di esecuzione delle delibere dell'Assemblea locale dei soci e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea stessa.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- predispone norme di carattere generale riguardanti lo svolgimento dell'attività della Sezione, in conformità alle direttive di CISV Italia aps;
- attua sul territorio locale le attività dell'Associazione nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- nomina i referenti locali delle attività ed i responsabili della gestione del rischio
- approva la bozza di bilancio di previsione predisposto dal Comitato Esecutivo entro ottobre di ogni anno, da presentare all'approvazione del Consiglio Nazionale;
- su proposta del Comitato Esecutivo approva il conto consuntivo da inviare per conoscenza ai soci, che confluisce nel conto consuntivo di CISV Italia;
- formula proposte da sottoporre alla trattazione dell'Assemblea locale dei soci;
- formula mozioni da sottoporre al Consiglio Nazionale.
- In caso di inadempienza, la maggioranza assoluta può revocare la nomina di uno o più membri del Comitato Esecutivo o del Comitato Esecutivo nella sua interezza. In tali casi, si procede nel più breve tempo possibile alla sostituzione delle cariche vacanti.

Art. 39 - Funzioni del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo della Sezione provvede al funzionamento e all'attività di Sezione, predispone il bilancio preventivo e redige il conto consuntivo secondo le istruzioni fornite da CISV Italia aps. Il Comitato Esecutivo, in caso d'urgenza, delibera su tutti gli argomenti di competenza del Consiglio Direttivo, che dovrà ratificare le decisioni prese dal Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva. Il Comitato Esecutivo mantiene i rapporti con il Consiglio Nazionale ed il Comitato Esecutivo nazionale; assicura la partecipazione della Sezione ai programmi internazionali e attività nazionali.

Nel caso di impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente subentra nelle sue funzioni fino a nuova elezione del Presidente da indire nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento di altri membri del Comitato Esecutivo, gli altri membri copriranno le funzioni temporaneamente e i posti vacanti verranno reintegrati tramite elezione nella successiva riunione del Consiglio Direttivo.



È ammessa la possibilità che le riunioni del Comitato Esecutivo si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i membri possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione.

Art. 40 - Comitato Esecutivo: Ruoli

Il Presidente di Sezione opera per conto di CISV Italia aps a livello locale, nei limiti definiti dai regolamenti CISV Italia aps, rapportandosi ad enti pubblici e privati, potendo disporre delle risorse finanziarie di CISV Italia aps nei limiti del bilancio preventivo della Sezione approvato dal Consiglio Nazionale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Presidente convoca il Comitato Esecutivo e ne presiede le riunioni. Egli è responsabile della complessiva realizzazione degli obiettivi e dei programmi definiti dal Consiglio Direttivo e previsti dalla programmazione nazionale.

In caso di suo impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente e in caso di assenza di quest'ultimo dal membro più anziano del Comitato Esecutivo.

In casi di comprovata necessità e urgenza, nel momento in cui si ravvisino gravi irregolarità di gestione, contrarie alle previsioni del presente Statuto, il Presidente o Tesoriere di Sezione o chi opera sui conti può essere sospeso dal suo incarico con provvedimento motivato del Comitato Esecutivo nazionale. Il provvedimento è impugnabile di fronte al Collegio dei Probi Viri.

Il Segretario verbalizza le riunioni degli Organi collegiali della Sezione, cura la tenuta dei libri verbali e del libro dei soci locale, e provvede a comunicare le iscrizioni dei soci alla Segreteria di CISV Italia aps. Inoltre mantiene, d'intesa con il Presidente, i rapporti con la Segreteria di CISV Italia aps.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione economico-finanziaria della Sezione. Egli cura la tenuta della contabilità, compila il bilancio di previsione e il conto consuntivo accompagnandoli con proprie relazioni esplicative, secondo le istruzioni fornite da CISV Italia aps e, dopo l'approvazione del primo in Consiglio Direttivo, e la presa visione del secondo da parte dei soci, provvede alla loro trasmissione al Comitato Esecutivo di CISV Italia aps.

Egli, inoltre, dà comunicazione regolarmente al Consiglio Direttivo della propria attività di tesoreria.

TITOLO VI - NORME FINALI

Art. 41 - Osservanza dello Statuto

La partecipazione a CISV Italia aps comporta l'obbligo di osservare il presente Statuto, nonché le deliberazioni prese dagli organismi di CISV Italia aps.

Art. 42 - Controversie interne

In caso di controversie fra i singoli soci o fra questi e la Sezione o Unità locale o Associazione nazionale, qualsiasi parte potrà rivolgersi al Collegio dei Probi Viri, come previsto dall'art. 23 del presente Statuto.

Art. 43 - Controversie esterne

Per ogni controversia riguardante l'Associazione è esclusivamente competente il foro nel cui ambito territoriale ha sede l'Associazione CISV Italia aps. Nel caso la controversia riguardi una Sezione o Unità locale, il foro competente rimane quello della città in cui ha sede l'Associazione CISV Italia aps.

Art. 44 - Regolamenti

Per tutte le materie non contemplate dal presente Statuto e riflettenti le modalità di funzionamento dei singoli organi sociali, si provvede con appositi regolamenti che devono essere approvati dall'Assemblea Nazionale o dal Consiglio Nazionale.



Art. 45 - Commissariamento e scioglimento di una Sezione

Il Consiglio Nazionale può deliberare il commissariamento o proporre lo scioglimento di una Sezione per gravi infrazioni delle norme statutarie, per attività incompatibili con i fini associativi, per morosità persistente per oltre due anni o quando rimanga inattiva per oltre due anni.

Il commissariamento consiste nella nomina da parte del Consiglio Nazionale di un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri spettanti agli organi commissariati e provvede entro sei mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria e a indire nuove elezioni.

Lo scioglimento di una Sezione deve essere deliberato dall'Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale acquisita una relazione illustrativa del Collegio dei Probi Viri che raccoglierà le opportune informazioni presso la Sezione. Il Consiglio Direttivo della Sezione o Unità locale, di cui è proposto lo scioglimento, ha la facoltà di esporre le proprie difese in Assemblea Nazionale.

Lo scioglimento della Sezione o la fusione o incorporazione in altra geograficamente confinante inoltre potrà essere proposto all'Assemblea dei soci locale dal Consiglio Direttivo della Sezione, così come previsto dall'art. 35 dello Statuto. La decisione deve poi essere ratificata dall'Assemblea Nazionale alla prima riunione successiva.

Art. 46 - Rinvio alla legge

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le vigenti norme di legge di cui al Codice del Terzo settore e in particolare alle associazioni di promozione sociale.

TITOLO VII - NORME TRANSITORIE

Fino all'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS.

Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Le cariche sociali nazionali in carica al momento dello Statuto rimarranno in carica fino alla loro naturale scadenza di maggio 2020.

Le cariche sociali di sezione in scadenza prima di ottobre 2020 sono prorogate fino al periodo elettorale tra il 1 settembre e il 31 ottobre 2020 al fine di consentire un progressivo allineamento delle scadenze elettorali delle sezioni dell'associazione. Agli organi in regime di proroga si applicano le norme statutarie vigenti al momento della loro nomina.

